

Responsabilita' civile del vettore stradale - B

**Da presa in consegna a riconsegna, compresi
sub-appalto del trasporto e sosta a terra delle
merci in corso di viaggio**

Riepilogo delle richieste ed esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle sue richieste ed esigenze assicurative è indispensabile perchè la Compagnia e i suoi distributori possano offrirle prodotti coerenti alle stesse. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione ai dati contenuti in questo documento, confermando quelli già forniti.

I tuoi dati

Contraente BCL TRASPORTI S.R.L.

CF/P.IVA 01352390320

Indirizzo SCLA G.G.WINCKELMANN 2 - 34131 TRIESTE (TS)

La tua Polizza

502422349

Agenzia

Agenzia di MILANO PICENO

E-mail

MILANO09@AGEALLIANZ.IT

Indirizzo

VIA IGINIO UGO TARCHETTI 3, 20121 MILANO

Telefono

Telefono 02 70006066 - Fax 02 7388676

Trattativa svolta da NORI STEFANO

Polizza n. 502422349

La presente soluzione è coerente con le sue esigenze in considerazione delle preferenze da lei manifestate in sede di raccolta delle sue necessità assicurative per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

BISOGNO ASSICURATIVO PRINCIPALE

- ▶ E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale per danni materiali e diretti alle merci trasportate, compreso i casi di dolo o colpa grave.

BISOGNI ASSICURATIVI ULTERIORI

- ▶ E' coperta la responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale per la perdita della merce a seguito di furto, sottrazione delle merci in genere o smarrimento.

SITUAZIONE ASSICURATIVA

- Il Cliente non ha attualmente in essere coperture assicurative concorrenti rispetto ai bisogni assicurativi di cui alle precedenti voci.



Polizza n. 502422349

LE RICORDIAMO CHE

- Il suo agente/l'intermediario è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 17/02/2023

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato



RC vettore stradale



Polizza n. 502422349



Responsabilita' civile del vettore stradale - B

Da presa in consegna a riconsegna, compresi
sub-appalto del trasporto e sosta a terra delle
merci in corso di viaggio

La tua polizza

Numero 502422349

Contraente BCL TRASPORTI S.R.L.

La tua Agenzia

Agenzia di MILANO PICENO

VIA IGINIO UGO TARCHETTI 3, 20121 MILANO

Telefono 02 70006066 - Fax 02 7388676

E-mail milano9@ageallianz.it

Area Personale

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

01K 00005024223495



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario
- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Allegato 4-ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](https://www.allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Polizza

Scheda di Polizza

Contraente

Ragione Sociale: BCL TRASPORTI S.R.L.
Codice fiscale/Partita IVA: 01352390320
Indirizzo: SCLA G.G.WINCKELMANN 2
C.A.P.: 34131 Città: TRIESTE (TS)

Durata

Decorrenza: dalle ore 00:00 del 06/02/2023 Scadenza: ore 24:00 del 05/02/2024
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0

Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione contenute in Polizza.

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 7.801,00 euro
Periodicità del pagamento: Semestrale Prossima data di pagamento: 05/08/2023
Importo alla firma: 3.900,50 euro

Informazioni sul premio

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali


Contratto: sostituzione Prodotto: Responsabilita' civile del vettore stradale
Convenzione: 7860 Midco 3
Polizza sostituita: n. 78729502
Polizza a regolazione premi

Dettaglio delle garanzie prestate

Oggetto dell'assicurazione

Forme di copertura:

Garanzia B - Da presa in consegna a riconsegna delle merci.



01K 00005024223495



Polizza n. 502422349

Polizza

Responsabilità assicurata per trasporti effettuati sia con gli autoveicoli di proprietà o gestione dell'Assicurato che di terzi sub-vettori, senza obbligo di identificarli in polizza. Sono compresi in copertura il sub-appalto e la sosta a terra in corso di viaggio

Descrizione merci assicurate:

Merci varie

Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti effettuati:

Nell'ambito dei territori della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;

Tra Paesi aderenti all'Unione Europea, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Principato di Monaco, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. + **Turchia**

(trasporti soggetti alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dal protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo con legge 27 aprile 1982, nr. 242, per brevità più avanti indicata come "C.M.R.")

Garanzie

La copertura è operante in base alle seguenti garanzie:

Condizioni "base" (compreso dolo e colpa grave)

Rischio di furto o sottrazione delle merci

Classificazione Mezzi di Trasporto

Autocarro


Somme Assicurate

Massimale Assicurato	Ordinario	Straordinario (***)
Per trasporti	180.000,00 euro	

(***) Nei soli casi in cui il contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per somme superiori a quella ordinaria tale ipotesi comporta la segnalazione preventiva dei singoli rischi e il pagamento di un soprapremio da calcolare sull'intera somma assicurata di volta in volta.

Conteggio del Premio

Descrizione	Importo	Tasso imponible	Premio Imponible
Fatturato Noli	1.700.000,00 euro	0,4079	6.934,22 euro
Totale premio imponible			6.934,22 euro



Polizza n. 502422349

Polizza

Franchigie e Scoperti

Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di polizza verrà dedotta : una franchigia pari a euro **250,00** .

I danni e le perdite indennizzabili a termini di polizza vengono liquidati dalla Società nella misura indicata:

- **70 %** restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del **30 %** con il minimo di **500,00 euro** se conseguenti a **dolo o colpa grave** come previsto al comma "Opponibilità dei limiti di risarcimento" dell'art. "Massimali assicurati, limite dell'indennizzo, spese accessorie".

- **90 %** restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del **10 %** con il minimo di **250,00 euro** se conseguenti a furto della merce, come previsto all'art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci", in seguito a **sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia**, ovvero in seguito a **sottrazione del veicolo con effrazione o scasso** laddove sia stato installato un **antifurto al 2° o 3° livello** della norma CEI 79/17, ovvero al **2° o 3° livello** della norma CEI 79/51.

- **80 %** restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del **20 %** con il minimo di **250,00 euro** se conseguenti a furto della merce come previsto all'art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci", in seguito a **sottrazione del veicolo con effrazione o scasso** laddove sia stato installato un **antifurto al 1° livello** della norma CEI 79/17, ovvero al **1° livello** della norma CEI 79/51.

- **80 %** restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del **20 %** con il minimo di **250,00 euro** se conseguenti a furto della merce per gli altri casi di furto, smarrimento e, in genere, per sottrazione delle merci non espressamente indicati ai comma "**Sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia**" e "**Sottrazione del veicolo con effrazione o scasso**";

- **80 %** restando a carico dell'Assicurato lo scoperto del **20 %** con il minimo di euro **250,00 euro** se conseguenti a furto delle merci come previsto dall'art."Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci", qualora l'Assicurato abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore e non siano state osservate le condizioni di assicurabilità previste al comma "**Sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia**" ovvero al comma "**Sottrazione del veicolo con effrazione o scasso**"


Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. VETTORE STRADALE	3.467,11	12,50 %	433,39	3.900,50
Totali	3.467,11		433,39	3.900,50

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Composizione del premio per la durata del contratto (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imponibile	Aliquota imposta	Importo imposte	Importo lordo
R.C. VETTORE STRADALE	6.934,22	12,50 %	866,78	7.801,00
Totali	6.934,22		866,78	7.801,00



01K 00005024223495



Polizza n. 502422349

Polizza

Condizioni di Assicurazione

Per la redazione di questa polizza si è scelto di adottare caratteri di stampa, accorgimenti redazionali e grafici-tipografici tali da rendere più agevole la lettura del contratto nel suo insieme.

Per dare concreta attuazione a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e dal Regolamento IVASS n. 41/2018 (Regolamento in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi) in tema di trasparenza e chiarezza del contratto e di ogni altro documento consegnato dalla società al Contraente, si è scelto inoltre di evidenziare il titolo di ogni articolo che compone questa polizza e le clausole o testi riguardanti nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia ovvero oneri a carico dell'assicurato, utilizzando il carattere "grassetto" idoneo per dimensione e struttura grafica.

Per offrire al Contraente la massima trasparenza contrattuale il carattere "grassetto" è stato utilizzato anche per dare rilievo a clausole o testi che contengono informazioni qualificate come "avvertenze" per il Contraente o per l'assicurato ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 sopracitato.


Sommario

1. DEFINIZIONI

2. CONDIZIONI GENERALI

3. CONDIZIONI PARTICOLARI


4. NORME IN CASO DI SINISTRO



Polizza

1. DEFINIZIONI

- Apparecchio antifurto:** meccanismo idoneo ad inibire la messa in marcia del veicolo;
- Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- Assicurazione:** impegno della Società;
- Autoarticolato:** complesso di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- Autocarro:** veicolo destinato al trasporto di cose;
- Autocisterna:** veicolo dotato di un serbatoio, adibito al trasporto di merci, facente parte integrante dell'autoveicolo stesso;
- Autotreno:** complesso di veicoli costituiti da un autocarro (unità motrice) cui è agganciato un rimorchio;
- Autoveicolo:** veicolo a motore con almeno quattro ruote destinato al trasporto di cose o persone (rientrano in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati);
- Autovettura:** veicolo destinato al trasporto di persone;
- Bisarca:** autocarro/autotreno/autoarticolato a due piani, specificamente adibito al trasporto di autoveicoli;
- Chiavi dell'antifurto:** tutti dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;
- Coassicurazione:** ripartizione dell'assicurazione tra più Imprese assicuratrici, ciascuna con quota predeterminata;
- Contraente:** soggetto che contrae la polizza di assicurazione;
- Danno:** perdita o l'avaria o la spesa derivante dal sinistro;
- Giurisdizione:** ambito territoriale in cui si esercita l'Autorità Giudiziaria;
- Fatturato Noli complessivo:** l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse" tenuto dal Contraente, I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione;
- Franchigia:** importo che viene dedotto dall'importo indennizzabile dalla Società e che resta a carico dell'Assicurato;
- Importo indennizzabile:** somma dovuta dalla Società, al lordo della franchigia e/o dello scoperto se convenuti, in caso di sinistro;
- Incaricata:** la Società che, su incarico del Contraente, con il consenso delle compagnie Coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione della Polizza;
- Indennizzo:** somma dovuta dalla Società, al netto dello scoperto e/o della franchigia se convenuti, in caso di sinistro;
- Operazioni di carico:** operazioni di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto per deporle sullo stesso;
- Operazioni di scarico:** operazioni di sollevamento delle merci dal mezzo di trasporto per deporle a terra in prossimità del mezzo di trasporto stesso;
- Operazioni di trasbordo:** operazioni di trasferimento diretto delle merci tra due mezzi di trasporto;
- Polizza:** documento che prova l'assicurazione;
- Premio:** corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società per effetto della polizza;
- Rimorchio:** veicolo adibito al trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo;
- Rischio:** probabilità che si verifichi il sinistro;
- Ro/Ro:** nave traghetto "Roll On - Roll Off";
- Semirimorchio:** veicolo, adibito al trasporto di cose, costruito in modo tale che una parte di esso si sovrapponga al trattore e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detto trattore;
- Scoperto:** Parte di danno, espressa in percentuale, non coperta dalla Società e che resta obbligatoriamente a carico dell'Assicurato;
- Sinistro:** evento futuro ed incerto atto a produrre un danno;
- Società:** Impresa assicuratrice e, in presenza di coassicurazione, tutte le Imprese assicuratrici;
- Trattore:** veicolo destinato esclusivamente al traino di semirimorchi;
- Veicolo:** macchina circolante su strada (rientrano in questo termine: autoarticolato, autocarro, autocisterna, autotreno, autovettura, trattore, rimorchio, semirimorchio);
- Vettore:** soggetto legalmente riconosciuto che assume l'incarico di effettuare il trasporto di cose.



Polizza n. 502422349

Polizza

2. CONDIZIONI GENERALI

PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE

I premi devono essere pagati all'agenzia cui è assegnata la polizza oppure alla Società.

I premi sono dovuti per intero, ancorché ne sia stata convenuta la loro rateazione.

Se il Contraente non paga i premi, o le eventuali rate, l'assicurazione resta sospesa dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello della scadenza prevista per il pagamento e viene riattivata dalla mezzanotte del giorno in cui il pagamento è stato effettuato, fatto comunque salvo il diritto della Società ad agire giudizialmente e/o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il pagamento del premio o della prima rata di premio.

PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il periodo di validità del presente contratto, subordinata all'avvenuto pagamento del premio:

- ha inizio a decorrere dalle ore 00 del 06/02/2023, in base a quanto previsto dall'Art. "Durata dell'assicurazione";
- ha termine per tutte le merci la cui assicurazione abbia avuto inizio prima della mezzanotte del 05/02/2024 in base a quanto previsto dall'Art. "Durata dell'assicurazione";
ovvero
ha termine in base a quanto previsto dall'Art. "Durata dell'assicurazione" per tutte le merci la cui assicurazione abbia avuto inizio prima della data di effetto del recesso dal contratto (nel caso una delle Parti abbia notificato all'altra il recesso con le modalità previste dall'Art. "Recesso dal contratto").

TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta, da presentarsi da una delle Parti non meno di trenta giorni prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si riterrà tacitamente rinnovato per una altra annualità e così successivamente.

In caso di disdetta la Società ha comunque il diritto di esigere il pagamento dei premi dovuti e non ancora pagati.

RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni denuncia di sinistro regolarmente denunciato, e fino al novantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente contratto dandone avviso all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto dalla mezzanotte del 15° giorno successivo a quello di ricezione della lettera raccomandata.

Qualora una delle Parti receda dal contratto, il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di copia della documentazione prevista all'Art. "Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio", a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Sulla scorta di tale documentazione la Società provvederà a calcolare il premio complessivamente dovuto e, eventualmente, a predisporre apposita appendice d'addebito per il premio di conguaglio che dovrà essere regolato entro 15 giorni dall'avvenuta presentazione dell'appendice.


In caso di recesso del contratto da parte della Società, la stessa - entro i 30 giorni successivi a quello in cui il recesso ha avuto effetto - metterà a disposizione l'eventuale parte di premio imponibile relativo ai rischi non corsi.

La riscossione di eventuali premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, così come ogni altro atto della Società, non può essere interpretato come rinuncia della Società stessa ad avvalersi delle facoltà di recesso.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.

Le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere fatte alla Società oppure all'agenzia a cui è assegnata la polizza.



01K 00005024223495



Polizza n. 502422349

Polizza

Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni della Società verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza.

MODIFICHE CONTRATTUALI

Ogni modifica del contratto deve essere provata per iscritto.

IMPOSTE

Le imposte che gravano sui premi di cui alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

DISPOSIZIONI DI LEGGE E GIURISDIZIONE

Per quanto previsto dal contratto le Parti contraenti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile ed alle Leggi complementari della Repubblica Italiana.

La Giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto, a scelta della parte attrice, è quella ove ha sede la direzione della Società ovvero quella ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

SANCTION LIMITATION EXCLUSION CLAUSE (ALLIANZ VERSION)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna, dell'Area Economica Europea.

PATTI SPECIALI

Gli eventuali Patti Speciali riportati nel presente contratto prevalgono, in caso di discordanza, con quant'altro previsto.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato.

L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'Assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall'Assicurato stesso.

MERCI ESCLUSE

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria di:

- carte valori, denaro in contanti e monete, documenti, titoli di credito e debito, francobolli, orologi in materiale prezioso, oggetti in materiale prezioso e semiprezioso, metalli e pietre preziose;
- autoveicoli, oggetti d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- armi ed esplosivi;
- sangue ed emo-derivati.


VALIDITA' TERRITORIALE

La garanzia è prestata per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali indicati nella "Scheda di Polizza".

L'assicurazione è operante anche durante le tratte effettuate dall'autoveicolo su carri ferroviari, su chiatte fluviale ovvero a bordo di navi traghetto/Ro-Ro.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata per tutti i trasporti assunti dall'Assicurato in qualità di vettore stradale.



Polizza

Merci affidate a sub-vettore

E' compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria subite da merci che lo stesso abbia affidato ad un sub-vettore per l'esecuzione del trasporto; in tali casi l'assicurazione è operante anche per perdita o avaria dovuta ad una delle ipotesi di esclusione previste alle lettere c), d), e), f) dell'Art. "Esclusioni".

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE PER FURTO O SOTTRAZIONE DELLE MERCI

Furto o sottrazione della merce in seguito ad incidente stradale od altro evento accidentale

La Società è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale od altro evento accidentale che non rientri nei successivi articoli e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia

La Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente comma, fatti salvi i casi in cui l'Assicurato affidi l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di una delle seguenti condizioni essenziali:

a) che durante le fermate o soste in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendenti, gli autoveicoli siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o d'altro incaricato del vettore (secondo autista o accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dell'autoveicolo, la cui cabina dovrà avere i vetri alzati e le portiere chiuse a chiave,

ovvero

b) che durante le fermate o soste in corso di viaggio gli autoveicoli siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati,

ovvero

c) che gli autoveicoli sostino in aree portuali e/o aeroportuali recintate e con i varchi sotto controllo.

Qualora l'Assicurato abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste ai punti a), b), c) del presente comma.

In tal caso lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso

La Società risponde del furto della merce in seguito a:

a) sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sull'autocarro o sul trattore;

b) sottrazione del solo semirimorchio, qualora agganciato al trattore, mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sul trattore;

c) sottrazione del solo semirimorchio, qualora sganciato dal trattore, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul semirimorchio.

L'operatività dell'assicurazione prestata ai sensi del presente comma, fatti salvi i casi in cui il Contraente affida l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore, è subordinata al rispetto di ciascuna delle seguenti condizioni essenziali:

d) che sull'autoveicolo sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto, certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto:


■ dalla direttiva 95/56/CE

ovvero

■ al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/17

ovvero

■ dalla norma tecnica d'altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE;



01K 00005024223495



Polizza

- e) che sul rimorchio o semirimorchio- quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari (EN 45000), conforme a quanto previsto al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI 79/51; relativamente ai soli semirimorchi si intende comunque approvato dalla Società (al 2° livello della predetta norma) l'antifurto TECNOBLOCK modello 12 KS;
- f) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano alzati i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- g) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società - quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto - tutte le chiavi fornite in dotazione dal costruttore dell'antifurto stesso;
- h) che non siano state effettuate o fatte effettuare, per qualsiasi motivo, duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto che la Società non è impegnata in caso di mancata constatazione dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte, da parte dell'Autorità e/o del Perito designato dalla Società medesima. Tuttavia qualora tale constatazione sia stata resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto dal presente articolo, la garanzia viene comunque prestata.

Nel caso in cui sul veicolo sia stato installato un apparecchio antifurto conforme a quanto previsto:

- dalla direttiva 95/56/CE

ovvero

- al 1° livello della norma CEI 79/17, relativamente agli autoveicoli

ovvero

- al 1° livello della norma CEI 79/51, relativamente a rimorchi e semirimorchi; lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura minima indicata nella "Scheda di Polizza".

In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto, il Contraente dovrà presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alle lettere d) ed e) del presente articolo. Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata rimane automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione delle chiavi e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

N.B.: per "chiavi" si intendono tutti i dispositivi d'inserimento e bloccaggio dell'apparecchio antifurto.

Qualora l'Assicurato abbia affidato l'esecuzione del trasporto ad un sub-vettore la Società risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o autocarro o semirimorchio previsto ai punti a), b) e c) del presente comma, e ciò anche in caso d'inosservanza delle condizioni previste ai punti d), e), f), g) e h) del presente comma.

In tal caso lo scoperto d'assicurazione a carico dell'Assicurato viene applicato nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti del sub-vettore responsabile.

La Società non risponde del furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o del solo autocarro o del solo rimorchio o semirimorchio qualora non ricorra uno dei casi indicati ai precedenti comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso".


Furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso

La Società è obbligata per il furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso. L'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:

- a) mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura dell'autoveicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso od il taglio siano stati costatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità

ovvero

- b) durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi od in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o scasso siano stati costatati dal Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società e, ove possibile, dalle competenti Autorità.



Polizza

Altri casi di furto, sottrazione o smarrimento delle merci

La Società, fermo restando il disposto di cui al comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso", è obbligata per gli altri casi di furto, smarrimento e, in genere, per sottrazione delle merci non espressamente indicati ai comma che precedono.

Scoperti di assicurazione

I danni e le perdite indennizzabili a termini del presente articolo, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Società è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida durante eventuali periodi di sosta delle merci anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito - purché di proprietà o in gestione di terzi - prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo all'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

MASSIMALI ASSICURATI, LIMITE DELL'INDENNIZZO, SPESE ACCESSORIE

Limite dell'obbligazione della Società

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dalle leggi e dalle convenzioni internazionali vigenti sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, dei massimali ordinari specificati nella "Scheda di Polizza" oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Gestione delle vertenze - spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro".

Con particolare riferimento ai trasporti internazionali si precisa che il limite dell'obbligazione della Società è costituito dal limite previsto dalla C.M.R., Art. 23 - paragrafi 1), 2), 3), 4), 7), 8) e 9) - ed Art. 25 sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, del massimale specificato nella "Scheda di Polizza" oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Gestione delle vertenze - spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro".

La Società è comunque estranea ad eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei confronti dell'Assicurato:

- a) per mancato incasso delle somme a carico del Ricevitore all'atto della consegna della merce (C.M.R., Art. 21);
- b) per perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (C.M.R., Art. 11);
- c) per omissioni sulla lettera di vettura delle precisazioni riguardanti il contratto di trasporto (C.M.R., Art. 7).

Opponibilità dei limiti di risarcimento

Qualora all'Assicurato venga contestata l'opponibilità dei limiti di risarcimento previsti dalle leggi ovvero dalle convenzioni internazionali vigenti al momento del sinistro e, a seguito di vertenza giudiziale, egli sia tenuto al risarcimento per somme superiori ai predetti limiti, la Società lo terrà indenne di quanto da lui dovuto anche in eccedenza ai limiti stessi sino a concorrenza, per ogni sinistro e per ogni autoveicolo, della somma ordinaria specificata nella "Scheda di Polizza" oltre alle spese di perizia ed a quelle di cui agli Artt. "Gestione delle vertenze - spese legali" e "Obblighi in caso di sinistro".


In tali casi l'impegno della Società si intende valido anche per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato:

a) per dolo e/o colpa grave:

- dei suoi dipendenti e preposti, del sub-vettore e suoi dipendenti e/o suoi preposti ovvero
- d'ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni;

b) per colpa grave dell'Assicurato (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti e le omissioni dei suoi legali rappresentanti e procuratori).

Resta inteso che detto impegno della Società è relativo ai risarcimenti dovuti dall'Assicurato nella sua qualità di vettore stradale.



01K 00005024223495



Polizza

Il suddetto impegno non vale in caso d'inosseranza da parte dell'Assicurato - ovvero di suoi dipendenti o preposti - di quanto previsto ai comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso" dell'Art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci".

Resta altresì convenuto che gli importi indennizzabili dovuti dalla Società in base al presente paragrafo "Opponibilità dei limiti di risarcimento", qualora derivanti da dolo e/o colpa grave, vengono liquidati nella misura specificata nella "Scheda di Polizza".

AUMENTO DEI MASSIMALI E RELATIVO SOPRAPREMIO

Nel caso in cui il Contraente avesse occasionalmente la necessità di ottenere la garanzia per massimali superiori a quelli ordinari indicati nella "Scheda di Polizza" e stabilite dall'Art. "Massimali assicurati, limite d'indennizzo e spese accessorie", in parziale deroga a quanto già previsto dal citato articolo, il Contraente stesso potrà darne comunicazione alla Società prima dell'inizio della relativa assicurazione. **In tal caso le condizioni ed il maggior premio dovuto saranno oggetto di trattativa da effettuarsi di volta in volta.**

ESCLUSIONI

E' esclusa dall'assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per:


- perdita o avaria di merci deperibili, e/o da trasportarsi a mezzo di autoveicoli isotermeici o frigoriferi, derivanti da variazione di temperatura o deterioramento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;
- perdita o avaria occorsa ad animali vivi dovute a parto o soffocamento se non conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio od incidente stradale in cui risulti direttamente coinvolto l'autoveicolo;
- perdita o avaria di masserizie, salvo il caso di trasporto occasionale.
- perdita o avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'Assicurato.
- furto della merce durante la sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o di transito di proprietà e/o in gestione dell'Assicurato.
- furto, appropriazione indebita, sottrazione delle merci in genere, smarrimento, nei trasporti a carico completo di:
 - pelli.
 - pellicce.
 - prodotti farmaceutici.
 - tabacchi.
 - telefoni cellulari, computer e accessori, televisori, Hi-Fi.

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria cagionate da:

- a) atti od omissioni commessi dall'Assicurato dolosamente (qualora l'Assicurato abbia personalità giuridica hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti o procuratori);
- b) violazione di blocco o contrabbando; commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione dell'autoveicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili e pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento se le merci siano state caricate su autoveicoli aperti e non siano state adeguatamente protette con teloni impermeabili o durante la sosta a terra in aree scoperte.
- f) dispersione o colaggio delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo che ciò non sia derivato da incidente stradale o da rottura e/o foratura delle manichette o da sfilamento /distacco della manichetta dalla relativa valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
- g) contaminazione delle merci trasportate a mezzo di autocisterna, salvo il caso in cui la contaminazione sia conseguente ad incidente stradale.

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di danni e perdite causati direttamente o indirettamente da:

- guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- cattura, sequestro, arresto, restrizione od impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;



01K 00005024223495



Polizza

- esplosioni di mine, bombe od altri ordigni di guerra che non facciano parte del carico;
- atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro od a tumulti, od a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- atti compiuti da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici;
- atti di vandalismo di sabotaggio e simili atti dolosi;
- radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da:
 - combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi
 - elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo, ad eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati od utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici
 - armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività
 - armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria ed uragani;
- responsabilità di qualunque natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- responsabilità derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente dall'uso o dall'impiego, al fine di arrecare danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma informatico, codice software malevolo, virus o processo informatici o di qualsiasi altro sistema elettronico.

Salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia avuto rapporti con tali atti od eventi.

SCOPERTI DI ASSICURAZIONE

I danni e le perdite indennizzabili a termini di polizza, vengono liquidati dalla Società nella misura indicata nella "Scheda di Polizza".

In tutti i casi lo scoperto non può essere inferiore al minimo indicato in polizza; detto minimo di scoperto è da applicarsi una sola volta qualora vi sia una pluralità di reclami per danni e/o perdite conseguenti ad un medesimo sinistro.

L'importo dello scoperto non potrà essere inferiore all'ammontare dell'eventuale franchigia prevista in polizza.

Lo scoperto non deve essere altrimenti coperto e deve restare obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, sotto pena di decadenza dei diritti derivanti dalla polizza.

FRANCHIGIE

Per tutti i danni per i quali non è previsto uno scoperto, dagli importi liquidabili a termini di polizza verrà dedotta una franchigia pari a quanto indicato nella "Scheda di Polizza".

DETERMINAZIONE DEL PREMIO COMPLESSIVAMENTE DOVUTO

Le Parti convengono di individuare nell'elemento variabile costituito dal Fatturato Noli complessivo del Contraente il parametro su cui applicare il tasso percentuale stabilito per determinare il premio complessivamente dovuto a fronte delle garanzie prestate dalla Società con la presente polizza.


Per "Fatturato Noli complessivo" le Parti intendono l'ammontare di quanto globalmente risultante e documentato dalle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse", I.V.A. esclusa, relative al periodo durante il quale è prestata l'assicurazione.

Il tasso di premio stabilito tiene conto delle dichiarazioni rese dal Contraente, dell'oggetto dell'assicurazione, dei massimali assicurati e d'ogni altro elemento utile che ha concorso all'apprezzamento del rischio nel suo complesso.

Il premio complessivamente dovuto è composto dal "premio da anticiparsi in via provvisoria" all'inizio d'ogni periodo assicurativo e dal "premio di conguaglio", che è da regularsi posticipatamente in via definitiva a periodo assicurativo già concluso.

Il "premio da anticiparsi in via provvisoria", all'inizio d'ogni periodo assicurativo, viene calcolato applicando agli elementi variabili preventivati il tasso di premio pattuito, così come evidenziato in polizza. A tale premio vanno aggiunti gli eventuali premi non soggetti a conguaglio.

Di detti premi, che devono intendersi minimi e comunque acquisiti dalla Società - ancorché ne sia stata convenuta l'eventuale rateazione -, non potrà essere richiesta la restituzione salvo il caso di cessazione dell'attività o di sospensione a tempo indeterminato della medesima da documentarsi mediante apposita certificazione rilasciata dalla locale C.C.I.A.A.



Polizza n. 502422349

Polizza

Il "premio di conguaglio" viene calcolato applicando il tasso pattuito al fatturato risultante dalla documentazione prodotta dal Contraente e deducendo quanto già versato a titolo di premio anticipato in via provvisoria in relazione ai parametri variabili preventivati dal Contraente.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E REGOLAZIONE DEL PREMIO DI CONGUAGLIO

Entro i 90 giorni successivi al termine d'ogni periodo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente si impegna ad inviare alla Società copia delle pagine riepilogative del "Registro Fatture emesse", quale documentazione atta ad effettuare le operazioni di conguaglio del premio.

Nel caso in cui una della Parti receda dal contratto il Contraente è tenuto ad anticipare l'invio di detta documentazione, a ciò dovendo provvedere nei 30 giorni successivi al recesso.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro i 15 giorni successivi alla presentazione d'apposita appendice redatta dalla Società.

INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E/O DI REGOLAZIONE DEL PREMIO DI CONGUAGLIO

Il mancato invio alla Società della documentazione citata all'articolo "Obbligo di comunicazione dei dati e regolazione del premio di conguaglio", costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società stessa.

Se il Contraente non fornisce nei termini prescritti detta documentazione, o non regola la differenza attiva dovuta alla Società, la Società ha diritto ad agire giudizialmente, per la differenza attiva dovuta, nonchè a comunicare, con lettera raccomandata con preavviso di 30 gg, la risoluzione del contratto.

PROROGA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'Articolo "Pagamento del premio ed effetto dell' Assicurazione", il termine utile per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende elevato a 30 giorni.

4. NORME IN CASO DI SINISTRO

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- prendere tutti i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno;
- provvedere al recupero ed alla conservazione delle merci trasportate;
- darne immediato avviso alla Società od all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società più vicino al luogo in cui il sinistro si è verificato od il danno è stato scoperto; ove possibile l'accertamento del danno dovrà avvenire in contraddittorio con il ricevitore delle merci;
- non apportare, in quanto possibile, alcuna modifica allo stato dell'autoveicolo e del carico prima dell'intervento del Commissario d'Avaria, Perito od Agente della Società;
- trasmettere il reclamo, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per la raccolta di elementi per la difesa nonchè, se la Società lo chiede, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

L'Assicurato è dispensato dagli adempimenti di cui ai punti c), d) che precedono:

- in caso di sole riserve generiche formulate dal ricevitore al momento della riconsegna delle merci, fino al momento in cui non gli pervenga un preciso reclamo scritto od il danno non appaia evidente;
- in caso di danno di importo preventivato inferiore ad euro 1.500,00;


In caso di incendio o grave sinistro l'Assicurato deve comunque presentare denuncia scritta all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro.

Obblighi specifici in caso di furto o sottrazione delle merci

In caso di furto o sottrazione delle merci, l'Assicurato o chi per esso deve presentare immediata denuncia all'Autorità competente.

Per i sinistri rientranti in garanzia ai sensi del comma "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo sottoposto a sorveglianza o custodia" e "Furto della merce in seguito a sottrazione del veicolo con effrazione o scasso" dell'Art. "Delimitazione dell'assicurazione per furto o sottrazione delle merci" tale denuncia, oltre a tutti i dettagli dell'avvenimento, deve indicare in particolare:

- i dati di identificazione dell'autocarro o del trattore e/o del rimorchio o semirimorchio (marca, tipo, targa e gli altri elementi di riconoscimento);
- ogni elemento atto all'identificazione ed alla quantificazione della merce trasportata;
- le generalità complete dell'autista o degli autisti dell'autoveicolo;



01K 00005024223495



Polizza

- l'esistenza a bordo di eventuale apparecchio antifurto o di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia deve essere consegnata alla Società.

I sinistri rientranti in garanzia ai sensi dei suddetti comma devono essere denunciati alla Società mediante telegramma, telefax o telefono immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall'avvenimento, salvo il caso di provata impossibilità a rispettare detto termine. In caso di ritrovamento del veicolo deve essere immediatamente chiesto l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito o Agente della Società, affinché - prima della riconsegna del veicolo da parte delle Autorità - sia verbalizzato lo stato delle portiere, dell'eventuale apparecchio antifurto e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente a bordo.

In caso di inosservanza dolosa, anche parziale, degli obblighi di cui sopra la Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo. Se invece l'inosservanza è dipesa da colpa la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La Società non è tenuta al pagamento dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa dell'ammontare del danno, occultamento, sottrazione o manomissione delle cose salvate, adozione ed utilizzazione di mezzi o documenti fraudolenti, alterazione dolosa delle tracce del sinistro.

Documentazione supplementare da presentare in caso di danno

In caso di danno, oltre a quanto sopra, dovranno essere prodotti alla Società:

- la lettera di vettura delle merci danneggiate e/o mancanti;
- la fattura del nolo conteggiato per il trasporto delle merci suddette
- la fotocopia della pagina del Registro I.V.A. del Contraente sulla quale è stata registrata la fattura di cui sopra.

Qualora il Contraente si trovi nella provata impossibilità di esibire alla Società uno o più dei documenti suddetti, il Contraente medesimo deve provare con altri documenti (documenti di trasporto, contratti singoli e/o cumulativi, scambio di corrispondenza e/o telegramma e/o telefax scambiati con il committente, etc.) che per le merci danneggiate e/o mancanti sussisteva una sua precisa responsabilità coperta ai sensi della presente polizza.

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro".

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese o abbia comunque agito dolosamente, decade dal diritto all'indennizzo.

PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DI CHIUSA ISTRUTTORIA

La Società indennizza l'avente diritto anche in mancanza della copia del decreto di archiviazione previsto dall'Art. 409 del Codice di procedura penale (certificato di chiusa istruttoria), fermo restando l'impegno dell'Assicurato a farlo pervenire alla Società non appena venga messo a sua disposizione dalle Autorità.

Qualora da tale atto dovesse risultare che la Società - ai sensi di polizza - non avrebbe avuto alcun obbligo di indennizzo del danno, l'Assicurato si impegna a rifondere alla Società l'importo dalla stessa liquidato e ciò dietro semplice richiesta della Società medesima.

SPESE DI RIMOZIONE, DISINFEZIONE, FUMIGAZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE, SGOMBERO DELLA SEDE STRADALE

La Società rimborsa all'Assicurato le spese dallo stesso sostenute per rimozione, disinfezione, fumigazione, smaltimento e distruzione delle merci e/o per lo sgombero della sede stradale dalle merci irrecuperabili, a seguito di un sinistro di cui vi sia la sua accertata responsabilità.

Dette spese vengono rimborsate dalla Società entro il limite massimo di Euro 2.000,00 per sinistro e/o annualità assicurativa.


GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziaria e giudiziaria delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta dell'Assicurato, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.



01K 00005024223495



Polizza n. 502422349

Polizza

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali od i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

ESCLUSIONE EPIDEMIA E PANDEMIA

Sono altresì esclusi i danni verificatisi a causa o per effetto diretto o indiretto di epidemie o pandemie.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.


Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

(CORYZ82)

Altre condizioni/precisazioni

PM - Clausola di Proroga del termine di pagamento del premio



Polizza n. 502422349

Polizza

Dichiarazioni/Sottoscrizioni

Dichiarazioni del Contraente


Il Contraente dichiara di svolgere attività di: **Vettore**

Il Contraente dichiara di affidare i trasporti a sub-vettori.

Il Contraente dichiara che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza.

Al momento di emissione del presente contratto non sono in vigore altre coperture assicurative stipulate con altre Compagnie di assicurazione per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Il Contraente dichiara che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi nella presente polizza.



Polizza n. 502422349


Polizza

Sottoscrizioni


Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - unitamente al preventivo **10075901** in relazione al quale è stato emesso il presente contratto, il **set informativo** costituito da:
 - **DIP Danni ed. DIP-293-B-ed.15122020** ;
 - **DIP aggiuntivo Danni ed. DIPA-293-B-ed.29102022** ;
 - **Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 293-03-26/11/2022** ;
 - **copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
 - **copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
 - **copia del documento "Elenco delle regole di comportamento del distributore" conforme all'allegato 4 - ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;**
- di conoscere ed accettare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata l'Assicurazione;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

 - Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Delegato



Polizza n. 502422349

Polizza

Il sottoscritto contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Scheda di polizza

Franchigie

Scoperti di assicurazione: Non assicurabilità degli scoperti di assicurazione

Condizioni generali

Art. 'Tacita proroga del contratto'

Art. 'Recesso dal contratto'

Art. 'Disposizioni di Legge e Giurisdizione'

Art. Sanctions Limitations Exclusion Clause (adottata da Allianz)

Condizioni Particolari

Art. 'Scoperti di assicurazione'

Art. 'Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e/o di regolazione del premio di congruaggio'

Norme in caso di sinistro

- Art. 'Obblighi in caso di sinistro'

Patti speciali : tutti gli articoli (ove previsti)

Firma del Contraente/Delegato



- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato

